



Prot. n. 00000233/2024

Registro dei Provvedimenti

n. 10 del 10 settembre 2024

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 10 settembre 2024, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto, Presidente, l'Avv. Elia Santi, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente;

VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.171/2018, *“la presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati”*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *“nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 171/2018, *“chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”*;

CHE il **Diritto all'Oblio** è sancito all'art. 17 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 ove si prevede:

“Art.17 (Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio») 1. *L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 7, comma*

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del comma 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 8, comma 2, lettere h) e i), e dell'articolo 8, comma 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente agli articoli da 101 a 109, nella misura in cui il diritto di cui al comma 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria."

CHE l'articolo 4 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 fa obbliga al titolare del trattamento dei dati personali di adottare autonomamente misure adeguate ed appropriate affinché i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

CHE le previsioni normative richiamate dall'art. 4, Legge 21 dicembre 2018 n. 171 - (*Principi applicabili al trattamento di dati personali*), in combinato disposto con l'art. 27, Legge 21 dicembre 2018 n. 171 - (*Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita*), sanciscono il principio di "accountability", in virtù del quale il titolare del trattamento (i) unitamente al responsabile della protezione dei dati personali adottano autonomamente criteri e presidi al fine di ridurre i rischi connessi al trattamento dei dati personali e (ii) garantisce la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento e deve essere in grado di provarlo.

CHE la corretta applicazione di tali principi da parte del titolare e del responsabile del trattamento, per quanto di competenza, si appalesa indispensabile per ridurre rischi e gli impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati, di talché trattasi di aspetti che debbono essere analizzati e risolti autonomamente dal titolare -e dal responsabile del trattamento, per quanto di competenza- attraverso un apposito processo di valutazione, contemplato dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171, che prenda in considerazione i rischi noti e/o evidenti, ed attui misure tecniche e organizzative tese ad eliminare o mitigare i rischi connessi al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati, evitando che i soggetti interessati debbano sistematicamente ricorrere alle Autorità competenti per supplire all'inerzia dei soggetti tenuti all'applicazione dei principi *ut supra* richiamati;

CHE il perdurante ricorso, da parte dei soggetti interessati, allo strumento della segnalazione o del reclamo all'Autorità Garante a fini di esercizio del diritto all'oblio -reso necessario a cagione del rifiuto del titolare del trattamento a provvedere autonomamente- non risponde ai principi affermati dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

CHE, parimenti, il rifiuto del titolare del trattamento ad attuare autonomamente e tempestivamente ogni attività necessaria all'effettivo esercizio del diritto all'oblio in capo all'interessato, ove non adeguatamente ed esaustivamente motivato, integra un'ipotesi di violazione dell'art. 17 della Legge 171/2018 particolarmente grave, in quanto, da un lato, onera gli interessati dell'attivazione di un procedimento avanti all'Autorità Garante -con aggravio di tempi e possibili costi di difesa- e dall'altro, pone a carico della medesima Autorità di svolgere quel complesso di attività che, in base al principio di principio di "accountability", sarebbe onere del titolare del trattamento effettuare;

CHE ove tale violazione venga posta in essere in modo sistematico e/o in difetto di adeguata prova, da parte del titolare, circa l'effettiva attuazione di un adeguato processo di valutazione nel quale si esprima la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, ciò possa assumere specifica rilevanza anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 72 della Legge 171/2018;

CHE al Titolo I della Parte II della L. 171/2018, rubricato "Giornalismo, libertà di informazione e di espressione", l'art. 88, comma 3, sancisce che "in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 87 ["Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero"] restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico";

CHE nei casi di esercizio del diritto all'oblio occorre effettuare un corretto bilanciamento tra tale diritto e il contrapposto diritto/dovere di informazione;

CHE la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio deve essere valutata, in primo luogo, dal Titolare del Trattamento dei Dati -o da soggetto designato dallo stesso Titolare del Trattamento- i quali devono essere in grado di comprovare in concreto la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;

CHE ai sensi dell'art. 59 comma 2 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 "l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha i seguenti poteri correttivi:

- a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni della presente legge;
- b) rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni della presente legge;
- c) ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti a lui derivanti dalla presente legge;"

RILEVATA

l'opportunità di sensibilizzare gli organi di stampa e i soggetti che mediante strumenti alternativi di informazione divulgano notizie e dati afferenti terzi soggetti affinché sia colta pienamente (i) la rilevanza del diritto all'oblio sancito in capo agli interessati dalla Legge

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

171/2018, e, correlativamente, la perentorietà degli obblighi imposti dalla medesima norma a carico del titolare del trattamento, nonché la gravità delle conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 **rivolge specifico avvertimento**, ai Titolari del Trattamento dei Dati Personali che diffondono notizie mediante mezzi di informazione, che **il rifiuto della cancellazione dei dati personali**, ove sussistano i presupposti per l'esercizio del Diritto all'Oblio di cui all'art. 17 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, **integra una violazione delle disposizioni della Legge 21 dicembre 2018 n. 171** passibile di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 72 della Legge 171/2018.



Il presente provvedimento è inviato e notificato, ai soggetti che svolgono attività informativa e di stampa non riconosciuti, agli operatori dell'informazione ed alle testate giornalistiche iscritte al Registro tenuto dall'Autorità Garante per l'Informazione alla quale il provvedimento è trasmesso per darne la massima divulgazione, nonché, all'Ordine dei Giornalisti ed alla Consulta per l'Informazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm

